CAMERA DEI DEPUTATI N. **2722**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ORSO, BRUNO, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE, FERRARA, ILARIA FONTANA, GIULIANO, L'ABBATE, MORFINO, ORRICO, PELLEGRINI, PENZA, SCERRA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di adozione dei minori

Presentata il 1° dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – Negli ultimi anni il ricorso all'adozione in Italia ha registrato una contrazione significativa. I dati del Ministero della giustizia evidenziano come, dal 2001 al 2021, le adozioni nazionali siano diminuite da oltre 1.200 a meno di 900 all'anno, mentre le adozioni internazionali si sono ridotte in modo ancora più marcato, passando da quasi 4.000 a poco meno di 600. Tale andamento è confermato dalle analisi del progetto « *Forties. Fertility over forties* », finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e coordinato dall'università di Padova, con la partecipazione degli atenei di Bologna e Milano-Bicocca, che ha evidenziato una riduzione pressoché costante delle adozioni negli ultimi due decenni.

Le cause di questo fenomeno sono molteplici. I percorsi di adozione risultano complessi, articolati e spesso onerosi: i costi delle procedure internazionali possono superare 25.000 euro e i tempi di attesa variano mediamente tra due e cinque anni, a seconda che si tratti di adozioni nazionali o estere. L'accesso è riservato a coppie sposate o conviventi da almeno tre anni. Parallelamente si registra una diminuzione delle disponibilità all'adozione, che dal 2001 al 2021 sono calate da quasi 13.000 a meno di 8.000, con il minimo registrato nel 2020 a causa della pandemia.

Un ulteriore fattore è rappresentato dalla crescente diffusione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che offrono alle coppie un'alternativa per re-

alizzare il progetto genitoriale. Sotto il profilo internazionale, invece, molti Paesi di origine dei minori hanno progressivamente ridimensionato o sospeso le adozioni verso l'estero, privilegiando politiche nazionali di affido e adozione interna. Allo stesso tempo, l'applicazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ha introdotto procedure più rigorose e controlli più stringenti a tutela dei minori, con un inevitabile incremento della durata e dei costi dei procedimenti.

Anche la fase successiva all'adozione presenta numerosi punti critici. Le famiglie lamentano l'assenza di servizi strutturati e continuativi nel tempo, la difficoltà dei territori nel garantire un supporto qualificato e costante e la carenza di una cultura condivisa dell'adozione, soprattutto nei contesti scolastici e sociali. Ciò può incidere negativamente sul benessere dei nuclei adottivi e dei minori stessi, che ancora oggi possono essere esposti a pregiudizi e incomprensioni.

In questo quadro, appare evidente come il percorso adottivo – così come quello dell'affido – richieda un rafforzamento complessivo dei servizi, una maggiore uniformità degli interventi e un sostegno più efficace alle famiglie, con l'obiettivo di rendere l'istituto maggiormente accessibile, equo e rispondente ai bisogni di bambini e adolescenti privi di un ambiente familiare. Risulta inoltre fondamentale un miglioramento dell'*iter* procedurale, anche per conferire una maggiore rilevanza ai rapporti instauratisi tramite l'istituto dell'affido.

Va rilevata in senso favorevole la pronuncia della Corte costituzionale relativa all'adozione delle persone singole in riferimento ai minori stranieri in situazione di abbandono.

Infatti, con la sentenza n. 33 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell'adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L'aspirazione a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuta in considerazione, insieme con i molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore. La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell'aspirante genitore. Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di « riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso ».

Ebbene, è evidente che tale condivisibile principio, una volta affermato, deve assumere portata generale, perché sa-

rebbe del tutto irragionevole ritenere che la sua applicazione debba essere limitata ai procedimenti di adozione dei soli minori stranieri.

Assolutamente rilevante in materia risulta anche la sentenza n. 183 del 2023, con cui la Corte costituzionale, ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate sull'articolo 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, ha chiarito che il riferimento alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia di origine riguarda i legami giuridico-formali e non già gli eventuali legami affettivi di fatto esistenti.

Infatti, per le relazioni di natura socio-affettiva non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi in ogni caso l'interesse del minore. Non è pertanto precluso al giudice verificare in concreto se, « sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità », risulti nel suo preminente interesse mantenere « significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine », che però non possono « sopperire allo stato di abbandono » del minore stesso. Ai fini dell'accertamento in concreto del preminente interesse del minore, la Corte ha sottolineato l'importanza che l'ascolto dell'adottando riveste nella disciplina in materia di adozione. Inoltre, ha rilevato come tale disciplina consenta già ora al giudice di tenere adeguatamente conto di tutti gli interessi coinvolti, tanto è vero che si contano già diverse decisioni di corti di merito che hanno realizzato un modello di adozione cosiddetta « aperta » che consente di soddisfare « l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica, con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali ».

La presente proposta di legge, proprio tenendo conto del suddetto contesto e dei recenti orientamenti giurisprudenziali testé richiamati, introduce una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'obiettivo di rendere più celere, coerente ed efficace l'intero sistema dell'affidamento e dell'adozione, rafforzando al contempo la tutela del superiore interesse del minore.

Le innovazioni proposte intendono garantire tempi più certi, maggiore trasparenza nei procedimenti e una più forte valorizzazione dei legami affettivi già formatisi durante eventuali periodi di affidamento, nel solco dei principali strumenti internazionali in materia di tutela dei minori, che hanno come fondamentale principio ispiratore il preminente interesse del minore.

In primo luogo viene in evidenza la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che afferma il principio del superiore interesse del minore come criterio guida di ogni decisione (articolo 3) e riconosce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare idoneo, prevedendo che gli Stati assicurino forme di protezione sostitutiva quali l'affidamento familiare e l'adozione quando la famiglia di origine non possa provvedervi (articoli 20 e 21).

Per quanto concerne specificamente l'adozione, anche nella dimensione nazionale, rilevano i princìpi contenuti nella Convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 22 maggio 1974, n. 357, che sottolinea la centralità del benessere del minore, la necessità di accertare la sua adottabilità e l'importanza di un consenso informato e libero da pressioni.

Con riferimento alle misure di affidamento, risultano significativi gli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nell'interpretazione dell'articolo 8 della CEDU, richiede un costante equilibrio tra il diritto del minore alla protezione e quello

dei genitori alla vita familiare, valorizzando la temporaneità dell'allontanamento e la proporzionalità degli interventi.

Infine, le linee guida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'accoglienza etero-familiare (2009) offrono criteri internazionalmente condivisi per garantire percorsi di affidamento adeguati, privilegiando il mantenimento dei legami familiari ove possibile e assicurando che ogni collocazione sia stabilita e monitorata nel superiore interesse del minore.

In particolare, la presente proposta di legge, con le modifiche concernenti l'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, che intervengono sulla possibilità di proroga dell'affidamento, stabilisce che la proroga sia ammessa una sola volta, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La proroga può avere una durata massima di ulteriori ventiquattro mesi quando il minore è affidato a una famiglia o a una persona singola, mentre, quando il minore è collocato presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza, la proroga non può superare la durata di dodici mesi.

Con la modifica al comma 7, che riguarda esclusivamente l'affidamento presso comunità di tipo familiare o istituti, si specifica che, decorsi i primi dodici mesi, il giudice tutelare deve verificare la « necessità » della prosecuzione dell'inserimento, in luogo della mera « opportunità » di essa, rafforzandosi quindi il controllo giudiziario sull'applicazione della misura. Ove il giudice accerti la necessità di prolungare l'inserimento nella comunità o nell'istituto, potrà prorogare il collocamento per una sola volta e per la durata massima di ulteriori dodici mesi, decorsi i quali disporrà il rientro nella famiglia di origine o, qualora ciò possa arrecare grave pregiudizio al minore, l'affidamento ad una famiglia o ad una persona singola.

L'unica proroga possibile può raggiungere una durata massima di dodici mesi, quando la collocazione del minore sia presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza, dunque più ridotta rispetto all'ipotesi di affidamento ad una famiglia o ad una persona singola, poiché in questi casi, in particolar modo, il minore è privato del diritto di vivere il calore che solo un nucleo familiare, con la rete di legami e relazioni parentali e amicali che lo contraddistinguono, può garantire, sicché questo tipo di soluzione deve avere necessariamente carattere temporaneo e deve concludersi auspicabilmente sempre con il ritorno nella famiglia di origine o, se ciò proprio non sia possibile, con l'affidamento ad una famiglia o ad una persona singola ovvero, se accertato lo stato di irreversibile abbandono, con la dichiarazione dello stato di adottabilità, presupposto necessario per intraprendere il percorso verso l'adozione. L'affidamento a comunità di tipo familiare e ad istituti di assistenza non può diventare un limbo senza tempo e sostituire l'esperienza di legami familiari nell'intero arco dell'infanzia, dell'adolescenza o di entrambe, come talvolta oggi accade.

Le modifiche all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 intervengono sui limiti di età degli adottanti, inserendo la possibilità di derogarvi anche quando l'adozione costituisce la naturale prosecuzione di un periodo di affidamento. Viene inoltre introdotta la possibilità che la persona singola, in possesso dei requisiti previsti, possa accedere all'adozione. Ciò amplia le potenzialità di collocamento stabile dei minori, riconoscendo adeguate anche situazioni individuali capaci di offrire un ambiente familiare affettivo ed equilibrato, in piena aderenza alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, il cui principio ispiratore è esteso anche alle adozioni nazionali.

Con riferimento all'articolo 9 della citata legge n. 184 del 1983, le modificazioni proposte rafforzano gli obblighi di comunicazione e di relazione a carico degli istituti e delle comunità, imponendo la trasmissione telematica dell'elenco dei minori collocati con cadenza improrogabile ogni sei mesi e richiedendo che tali relazioni riportino anche l'indicazione del periodo già trascorso dal minore nella struttura. Si impone al pubblico ministero di operare con maggiore tempestività nel-

l'eventuale richiesta di approfondimenti e si prevede che le visite del giudice o del pubblico ministero alle comunità avvengano almeno ogni sei mesi e senza preavviso, così da assicurare controlli più autentici ed efficaci sulla qualità dell'accoglienza.

Con le modifiche all'articolo 12 della medesima legge si prevede che l'audizione dei genitori o dei parenti sia fissata entro un termine congruo, comunque non oltre trenta giorni, così da evitare ritardi che potrebbero incidere negativamente sulla rapidità dei provvedimenti necessari alla tutela del minore.

Particolarmente rilevanti sono le modifiche all'articolo 22 della stessa legge n. 184 del 1983. Si prevede che le indagini sulle coppie o sulle persone singole che presentano domanda di adozione devono essere avviate entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda e devono concludersi entro centoventi giorni, con la possibilità di una sola proroga per ulteriori sessanta giorni. Il decreto di idoneità o inidoneità deve essere motivato e contenere indicazioni utili per individuare il miglior incontro tra gli aspiranti genitori e il minore. La dichiarazione di idoneità ha durata triennale. Sono disciplinate le ipotesi di revoca e le forme di impugnazione del decreto. Viene inoltre previsto che il tribunale per i minorenni, individuato il minore, disponga l'affidamento preadottivo entro i dodici mesi successivi all'emissione del decreto di idoneità, previo svolgimento di uno o più incontri degli adottanti e del minore con professionisti che garantiscano a essi supporto psicologico e assistenza informativa; si stabilisce altresì che nel corso delle indagini debba essere presa in considerazione l'eventuale sussistenza di significativi legami affettivi positivi dell'adottando con uno o più parenti della famiglia di origine, la cui conservazione sarebbe interesse preminente del minore.

Un elemento rilevante della novella risulta essere, inoltre, l'inserimento di un nuovo comma 8-*bis* il quale prevede che, durante il periodo di affidamento preadottivo, quando il tribunale per i minorenni ravvisi la necessità, per la tutela del minore, di mantenerne segrete le generalità anagrafiche complete, sia rilasciato a esso un certificato, munito di fotografia del titolare, con cui gli è attribuita un'identità convenzionale provvisoria, e gli venga assegnato un codice fiscale provvisorio, al fine di coniugare l'esigenza di protezione e riservatezza con l'esecuzione degli adempimenti amministrativi necessari a garantire al minore l'assistenza medica del pediatra di famiglia e l'iscrizione ai corsi scolastici.

Una delle innovazioni più significative consiste nell'attribuire priorità nell'adozione alla coppia o alla persona singola che abbia già avuto in affidamento il minore, quando lo stato di adottabilità sia stato preceduto da tale periodo. Tale priorità può essere esclusa solo quando emergano elementi che dimostrino pregiudizievole la prosecuzione del rapporto. Ancora più determinante è la previsione che, qualora gli affidatari abbiano avuto il minore in affidamento per almeno un anno, il tribunale possa decidere direttamente sull'adozione senza dover disporre un affidamento preadottivo, riducendo così i passaggi procedurali non necessari e favorendo la stabilità dei legami affettivi già consolidati.

Con la modifica all'articolo 25 della legge n. 184 del 1983 si prevede che, decorso il periodo dell'affidamento preadottivo, il tribunale debba pronunciarsi sull'adozione entro i successivi sei mesi, al fine di definire la posizione dei soggetti coinvolti in tempi ragionevoli.

Infine la proposta di modifica all'articolo 27 intende recepire pedissequamente il principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, precedentemente illustrata, che mira a consentire il mantenimento di eventuali significativi legami affettivi positivi che il minore abbia stretto, prima dell'adozione, con uno o più componenti della famiglia di origine, quando ciò corrisponda al preminente interesse dell'adottando.

Nel complesso, la proposta di legge mira a realizzare un sistema di trattazione delle domande di adozione più li-

neare e tempestivo, riducendo al minimo i ritardi che possono ostacolare il diritto del minore a una crescita serena e stabile. Le innovazioni introdotte valorizzano in particolare la continuità affettiva, sia riconoscendo il valore dei rapporti instaurati durante l'affidamento e facilitandone la trasformazione in un percorso adottivo, sia riconoscendo l'importanza di mantenere eventuali significativi legami affettivi positivi che il minore abbia stretto, prima dell'affidamento o dell'adozione, con uno o più componenti della famiglia di origine, quando ciò sia conforme all'interesse del minore stesso. L'intero impianto riformatore si muove dunque nella direzione di una più efficace tutela dei bambini privi di un ambiente familiare idoneo, semplificando le procedure, chiarendo i tempi, rendendo più coerente la transizione dall'affidamento all'adozione e aderendo ad un modello di adozione cosiddetta « aperta », che appare oggi più coerente e rispondente alla complessità e alla ricchezza delle relazioni umane.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi e può essere prorogato per una sola volta, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora il tribunale per i minorenni ritenga che la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore, per una durata massima di ulteriori ventiquattro mesi quando il minore sia affidato ad una famiglia o ad una persona singola »;

2) al comma 7:

2.1) le parole: « l'opportunità » sono sostituite dalle seguenti: « la necessità »;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il giudice accerti la necessità di proseguire l'inserimento nella comunità o nell'istituto, può prorogare il collocamento per una sola volta e per una durata massima di ulteriori dodici mesi »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in ogni caso quando l'adozione costituisca la prosecuzione di un periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 2 »;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis*. L'adozione è consentita anche a persona singola che abbia i requisiti previsti dai commi 2 e 3. Si applicano le disposizioni del comma 5 »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, la parola: « semestralmente » è sostituita dalle se-

guenti: « improrogabilmente ogni sei mesi, mediante deposito telematico, » e dopo le parole: « per ciascuno di essi, » sono inserite le seguenti: « del tempo già trascorso presso l'istituto o la comunità di tipo familiare, »;

1.2) al secondo periodo, dopo la parola: « chiede » è inserita la seguente: « tempestivamente »;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, almeno ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni senza preavviso nelle comunità di tipo familiare e negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2 e ne trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa »;

d) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo le parole: « Il tribunale » sono inserite le seguenti: « , con decreto motivato, »;

e) all'articolo 12, primo comma, dopo le parole: « un congruo termine » sono inserite le seguenti: « , comunque non superiore a trenta giorni »;

f) all'articolo 22:

1) al comma 4:

1.1) al primo periodo, le parole: « tempestivamente avviate » sono sostituite dalle seguenti: « avviate entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di adozione »;

1.2) al terzo periodo, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« *5.* Ricevuti gli esiti delle indagini, il tribunale per i minorenni dichiara con decreto motivato l'idoneità o l'inidoneità della coppia o della persona singola ad adottare. Il decreto contiene, altresì, le indicazioni per individuare il migliore incontro tra gli aspiranti genitori e il minore da adottare. Il decreto ha efficacia per tre anni decorrenti dalla data della sua emissione.

5-bis. Il decreto di idoneità ad adottare può essere revocato dal tribunale per i minorenni, previo ascolto degli interessati, qualora siano accertati elementi, anche sopravvenuti, che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità.

5-ter. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte di appello da parte del pubblico ministero e degli interessati, secondo le disposizioni degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile »;

3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il tribunale per i minorenni, individuato il minore, prescrive lo svolgimento di uno o più incontri degli adottanti e del minore stesso, prima separatamente e poi congiuntamente, con professionisti che garantiscano a essi supporto psicologico e assistenza informativa. Entro i dodici mesi successivi all'emissione del decreto di idoneità ad adottare, il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, valutato l'esito degli incontri e sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti, ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, qualora ne ricorrano le condizioni dispone senza indugio l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza »;

4) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresa l'eventuale sussistenza di significativi legami affettivi positivi del minore stesso con uno o più parenti della famiglia di origine che debbano essere conservati nell'interesse preminente del minore »;

5) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis*. Durante il periodo di affidamento preadottivo, ove il tribunale per i minorenni ne ravvisi la necessità per esigenze di tutela del minore, a questo è rilasciato un certificato, munito di fotografia, con cui è attribuita al minore stesso un'identità convenzionale provvisoria al fine

di mantenerne segrete le generalità anagrafiche complete, e gli è assegnato un codice fiscale provvisorio. L'iscrizione del minore ai servizi educativi, alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria e l'attribuzione del medico pediatra sono effettuate sulla base della suddetta documentazione.

8-ter. Quando la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore sia stata preceduta da un periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nell'esame delle domande di adozione è data sempre precedenza alla coppia o alla persona singola cui il minore è stato affidato, salvo il caso che dall'audizione del minore, di cui al comma 6 del presente articolo, o da altri elementi risulti che la prosecuzione del rapporto possa arrecare pregiudizio all'interesse del minore.

8-quater. Quando richiedente è la coppia o la persona singola cui il minore sia stato affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per un tempo almeno pari a un anno, il tribunale per i minorenni, con le modalità previste dal comma 6 e sentiti gli eventuali discendenti legittimi o legittimati dei richiedenti, decide di fare luogo o di non fare luogo all'adozione, senza disporre il previo affidamento preadottivo »;

g) all'articolo 25, comma 1, le parole: « Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento » sono sostituite delle seguenti: « Decorso un anno dall'affidamento, il tribunale per i minorenni, entro i successivi sei mesi »;

h) all'articolo 27, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con l'adozione cessano i rapporti giuridici tra l'adottato e la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali, ma il tribunale, ove abbia accertato che ciò corrisponda al preminente interesse del minore, può autorizzare o prescrivere, anche regolandone le modalità, la conservazione di eventuali significativi legami affettivi positivi che il minore abbia contratto con uno o più parenti della famiglia di origine ».

PAGINA BIANCA



19PDL0172080